

Sull'azione di reintegra e di rivendica

In tema di usi civici a differenza dell'azione di rivendica che è volta al recupero del bene attraverso il riconoscimento della sua appartenenza al demanio di uso civico con un conseguente contrasto su posizioni di diritto soggettivo inerenti alla titolarità del bene stesso, l'azione di reintegra - attribuita alla giurisdizione dei commissari agli usi civici - pur avendo di mira il medesimo scopo, presuppone la già accertata, o comunque incontestata, natura demaniale del bene conteso, talché la posizione dell'occupante ha natura di interesse legittimo ed è volta all'eventuale beneficio della legittimazione; in questo caso il recupero al demanio di uso civico del fondo detenuto abusivamente dal privato comporta l'esercizio dei poteri di autotutela spettanti al commissario quale organo della p. a. con la conseguenza che in assenza di contestazione la reintegra ha luogo senza previo contraddittorio nelle forme previste dall'art. 29 r.d. 1928 n. 332 per la verifica delle occupazioni abusive, mentre, ove in questa sede gli atti commissariali sono oggetto di opposizione, il seguente procedimento che riguarda la qualitas soli ha natura giurisdizionale. Cass., 18-10-1991, n. 11023, in Rep. Fo.it., 1991 "usi civici", n. 16.

L'azione di reintegra al demanio di uso civico delle terre abusivamente detenute da privati, delle quali sia già accertata, o comunque incontestata, la qualità demaniale costituisce, a differenza dell'azione di rivendica - che tende invece al recupero del bene attraverso l'invocato riconoscimento della sua appartenenza al demanio di uso civico ed è attribuita alla giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici dagli art. 29 e 32, l. 16 giugno 1927, n. 1766 e dall'art. 3, l. 10 luglio 1930, n. 1078 - esplicazione del potere di autotutela della p. a., rispetto al quale la posizione dell'occupante è di interesse legittimo, con riguardo all'eventuale beneficio dell'istituto della legittimazione; pertanto, salvo che l'opposizione importi contestazione della qualitas soli, l'azione di reintegra, che già apparteneva alla competenza del commissario regionale (ai sensi dell'art. 9, l. 16 giugno 1927, n. 1766, nonché degli art. 25, 29, 30, 31, r.d. 26 febbraio 1928, n. 332) quale organo della p. a., non rientra più nelle attribuzioni dello stesso, essendo state trasferite alle regioni, mediante l'art. 66, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, tutte le funzioni amministrative attinenti alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni ed alla destinazione delle terre di uso civico. Cass., sez. un., 24-04-1992, n. 4963, in Rep. Fo. It., 1992, "usi civici" n. 22